



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 aprile 2014  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0123 (NLE)**

---

**9182/14  
ADD 1**

**EEE 27  
STATIS 58**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 aprile 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 220 final - Allegato 1
Oggetto:	ALLEGATO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014 del che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 220 final - Allegato 1.

---

All.: COM(2014) 220 final - Allegato 1



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 10.4.2014  
COM(2014) 220 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014  
del  
che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE sulle disposizioni specifiche in materia di  
organizzazione della cooperazione nel settore statistico**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE  
in merito a una modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE sulle disposizioni specifiche  
in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico**

## ALLEGATO

### DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014

del

#### che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma statistico SEE 2014-2017 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, modificato dal regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017<sup>2</sup>, e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.
- (2) Il programma statistico SEE 2003-2007 non è più applicabile e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo SEE.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il protocollo 30 dell'accordo SEE è così modificato:

1. Nel titolo dell'articolo 5, "2013" è sostituito da "2013-2017".
2. All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:  
", modificato da:  
- **32013 R 1383**: Regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84)."
3. All'articolo 5, paragrafo 2, "31 dicembre 2013" è sostituito da "31 dicembre 2017".

<sup>1</sup> GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.

<sup>2</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84.

4. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"Uno specifico programma statistico annuale SEE 2013-2017 è elaborato congiuntamente dall'Ufficio statistico dell'EFTA e da Eurostat. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 99/2013 ed è formulato in parallelo ad esso. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne."

5. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75% dell'importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75% dell'importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 01 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il periodo 2014-2017."

6. Il testo dell'articolo 2 è soppresso.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

#### *Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE  
Il presidente*

*I segretari  
del Comitato misto SEE*

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]